*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 111

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 5 maggio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**(3057)**

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Lunedì 19 aprile 1971, alle ore 11,15 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Francisco Medina Ascensio, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Messico a Roma.

**(4011)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1442.**

**Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Santarcangelo di Romagna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1884, modificato con regio decreto 15 maggio 1939, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia « Ospedale civile » di Santarcangelo di Romagna, dal quale risulta che la istituzione, persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 9 ottobre 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Santarcangelo di Romagna è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 5 ottobre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

*Immobili*:

A. - *Fondi rustici.*

1) In piena ed esclusiva proprietà:

Podere denominato « Ciola » sito nel comune di Santarcangelo distinto in catasto al foglio XXXIV, particelle 110, 111, 112, 113, 237, 209, 114; ha. 13.25.76.

Podere denominato « Ripa bianca » sito nel comune di Poggio Berni, distinto in catasto al foglio IV, particelle 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64; ha. 5.76.95.

Podere denominato « Casino » sito nel comune di Poggio Berni, distinto in catasto al foglio V, particelle 118, 120, 122, 123, 142, 143; ha. 7.26.43.

Poderi denominati « Medrina grande e piccola » siti nel comune di Borghi, distinti in catasto al foglio XIIX particelle 41, 82, 103; al foglio XIX, particelle 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; al foglio XI (Poggio Berni) particella 109/parte; al foglio VIII (Poggio Berni), particella 63/parte; al foglio XX particelle 16, 34, 117; superficie complessiva ha. 22.53.64.

Podere denominato « Scorticata » sito nel comune di Torriana, distinto in catasto al foglio I, particelle 45, 118, 119, 120; al foglio II, particelle 1, 2, 3, 4, 6, 56, 75, 76; ha. 14.66.70.

Podere denominato « Guerra » sito nel comune di Poggio Berni, distinto in catasto al foglio VI, particelle 35, 36, 37/1-38; ha. 10.37.12.

2) In comproprietà con il ricovero vecchi « Umberto I » (3/4 di proprietà dell'ospedale, 1/4 di proprietà del ricovero);

Podere denominato « Cortineggio » sito nel comune di Santarcangelo, distinto in catasto al foglio V, particelle 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; ha. 10.81.26.

Podere denominato « Campofierato », sito nel comune di Santarcangelo, distinto in catasto al foglio XX, particelle 1, 2, 3, 4, 5; al foglio XXI, particelle 8, 59; ha. 4.74.67.

B. - *Fabbricati.*

1) In piena ed esclusiva proprietà:

Fabbricati ad uso ospedale, siti in Santarcangelo, in via Pascoli e via Mazzini, censiti al foglio XIX, particelle 462, 590 e al foglio XX, particelle 4, 2004, 2005.

Fabbricato ad uso abitazioni civili e negozi, sito in Santarcangelo, via Cesare Battisti e piazza Simone Balacchi, censito al foglio XIX, particella 320.

Fabbricato ad uso abitazione civile, sito in Poggio Berni, via S. Andrea, censito al foglio V, particella 141.

Area sita in via dei Nobili su cui sorgeva un fabbricato distrutto dalla guerra nel 1944, distinta in catasto al foglio XIX; particella 257.

2) In comproprietà con il ricovero vecchi « Umberto I » (3/4 di proprietà dell'ospedale, 1/4 del ricovero):

Fabbricato ad uso abitazione civile e magazzini, sito in Santarcangelo, via dei Nobili e via Massani, censito al foglio XIX, particella 287.

*Mobili*:

Beni mobili, apparecchiature, macchinari, attrezzi e suppellettili, per un valore approssimativo di lire 41.792.950.

*Scorte rurali vive e morte*:

Per un valore approssimativo di L. 4.480.000.

*Titoli di rendita e depositi bancari*:

Per un valore complessivo di L. 46.731.494.

*Passività, censi, livelli, canoni e legati passivi*:

Per un valore di L. 29.300.

Il medico provinciale di Forlì, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, il *Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1971*
*Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 161.* — VALENTINI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1443.

**Modificazioni agli articoli 10 e 12 del regolamento generale delle lotterie nazionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successivamente modificato dai decreti presidenziali del 9 novembre 1952, n. 4468, del 10 maggio 1956, n. 550, del 27 dicembre 1956, n. 1571, del 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I biglietti invenduti, completi di matrice, devono essere consegnati all'intendenza di finanza, accompagnati da apposita dichiarazione, in duplice esemplare, di cui una viene restituita per ricevuta.

Nella dichiarazione deve essere indicato il quantitativo di biglietti invenduti che si restituiscono.

Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'art. 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposita dichiarazione di accompagnamento deve essere corredata della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti.

Le intendenze di finanza, all'atto della consegna dei biglietti invenduti ne controllano la quantità e provvedono ad annullare, sull'apposito stampato « prospetto biglietti annullati » la serie e i numeri dei medesimi biglietti invenduti, accertando poi se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponde all'importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971*
*Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 166.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970, n. **1444.**

**Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una donazione.**

N. 1444. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Landi Carlo con atto pubblico 8 febbraio 1966, n. 10304 di repertorio, a rogito notaio Guido Rogantini in Firenze, costituita da un appezzamento di terreno sito in comune di Greve (Firenze), della superficie di mq. 111, del periziato valore di L. 277.000 distinto al nuovo catasto terreni dello stesso comune nel foglio n. 26 del mappale subalterno provvisorio b, da destinarsi alla costruzione di un garage per le autoambulanze ed alla sede dell'Associazione della croce rossa in Strada in Chianti.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 241, *foglio n.* 157. — VALENTINI

---

LEGGE 1° aprile 1971, n. **217.**

**Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Denominazione*)

L'Ufficio centrale per il dopolavoro del personale delle privative, istituito con regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941, assume la denominazione di Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato.

Art. 2.

(*Ufficio centrale*)

L'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ha per scopo:

*a*) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del personale dei monopoli di Stato, delle ore libere dal servizio mediante attività atte a sviluppare le capacità intellettuali, morali e fisiche del personale stesso;

*b*) di provvedere all'assistenza morale e materiale del personale dei monopoli di Stato nei modi e con le forme che saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo articolo 3, nonchè di provvedere alla istituzione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti dei monopoli di Stato.

L'Ufficio centrale è posto alle dirette dipendenze del direttore generale dei monopoli di Stato ed è diretto da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo.

Art. 3.

(*Composizione della commissione*)

Presso la direzione generale dei monopoli di Stato è istituita una commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato presieduta dal direttore generale e composta:

*a*) dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale;

*b*) dal capo della direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

*c*) dal capo della direzione per i servizi delle manifatture;

*d*) dal capo dell'ufficio centrale dopolavoro;

*e*) dal direttore capo di ragioneria dei monopoli di Stato;

*f*) da un medico fiduciario dell'amministrazione designato dal direttore generale;

*g*) da sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro nominati dall'assemblea dei presidenti di sezione.

Un funzionario della direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo o di primo revisore, esercita le funzioni di segretario.

Art. 4.

(*Nomina dei componenti la commissione*)

I membri della commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ed il segretario sono nominati dal Ministro per le finanze. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

(*Funzionamento della commissione*)

La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato è convocata dal presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede la adunanza.

Le votazioni, quando sia richiesto da almeno tre componenti, si eseguono per scrutinio segreto.

Art. 6.

(*Attribuzioni della commissione*)

La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni:

*a*) determina le forme di attività più opportune e convenienti, con le quali possono essere attuati gli scopi di cui all'articolo 2;

*b*) traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio centrale e delle sezioni;

*c*) autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni;

*d*) provvede all'istituzione, soppressione e fusione di sezioni del dopolavoro monopoli di Stato;

*e*) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione;

*f*) determina l'ammontare dei contributi che le sezioni devono versare all'ufficio centrale in relazione ai proventi delle attività esplicate dalle sezioni stesse.

Le deliberazioni della commissione sono verbalizzate in apposito registro.

Art. 7.

(*Sezioni dopolavoro*)

Le direttive dell'ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono attuate, nelle varie sedi, a mezzo di sezioni dopolavoro.

Le sezioni sono rette da un consiglio direttivo eletto dai dipendenti dell'amministrazione iscritti al dopolavoro e formato da non meno di cinque componenti e non più di nove, in relazione al numero degli iscritti ed ai settori di attività.

Ogni consiglio elegge fra i propri componenti il presidente.

Art. 8.

(*Mezzi per il conseguimento delle finalità*)

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stanziati annualmente i fondi occorrenti per l'assegnazione all'ufficio centrale di una somma fissa di lire 15 milioni, oltre un contributo variabile in ragione di lire 750 per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i detti fondi da stanziare.

A favore dell'ufficio centrale è, inoltre, assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi netti derivanti dalla pubblicità eseguita a mezzo degli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610.

Oltre alle entrate di cui ai precedenti commi, sono destinati a vantaggio del dopolavoro dei monopoli di Stato tutti quei proventi che possano derivargli dal tesseramento ed ogni altra entrata inerente allo svolgimento delle attività dell'ufficio centrale e delle sezioni.

Compatibilmente con le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri servizi d'istituto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può cedere al Dopolavoro, in uso precario ed a titolo gratuito, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attività delle sezioni, nonchè arredi che non siano necessari per i servizi dell'amministrazione stessa. A tal fine l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato può, inoltre, accordare al dopolavoro, per lo svolgimento delle attività istituzionali, eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche, nonchè altre concessioni o prestazioni accessorie, che si rendessero necessarie.

Art. 9.

(*Amministrazione ed erogazione dei fondi*)

Salvo quanto stabilito alla lettera *c*) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonchè l'erogazione delle spese occorrenti, è affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'ufficio centrale.

Art. 10.

(*Copertura dell'onere*)

La spesa relativa ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge farà carico al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla maggiore spesa, valutabile per l'anno 1971 in lire 23.912.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 151 dello stesso stato di previsione concernente « Interventi assistenziali a favore del personale in attività di servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie » per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

(*Entrate e spese*)

Le entrate e le spese dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono iscritte in appositi capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituenti gestione speciale.

In relazione ai versamenti delle entrate di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 8, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla iscrizione dei corrispondenti importi agli appositi capitoli di spesa dell'ufficio centrale dopolavoro.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 12.

(*Rendiconti*)

Entro tre mesi dal termine di ciascun anno finanziario il direttore generale dei monopoli di Stato presenta alla commissione di cui all'articolo 3 il rendiconto dell'esercizio scaduto e riferisce alla commissione stessa circa l'andamento e lo sviluppo delle attività svolte o promosse dall'ufficio centrale.

Art. 13.

(*Variazioni di bilancio*)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

(*Abrogazione espressa*)

E' abrogato il regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **218**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in comune di Montemonaco.**

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Ferrà del comune di Montemonaco (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *aprile* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 241, *foglio n.* 172. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **219**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in Gioia Tauro.**

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mileto in data 1° settembre 1968, integrato con dichiarazione del 22 ottobre successivo e con decreto del 25 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *aprile* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 241, *foglio n.* 173. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971.

**Limite quantitativo entro il quale la Zecca può fornire ad enti, associazioni e privati le serie speciali di monete per collezionisti per l'anno 1970.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 577;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 27 agosto 1970;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 1971;

Considerato che occorre, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, integrare il decreto 3 dicembre 1970 succitato, determinando i limiti quantitativi entro i quali la Zecca può fornire ad ogni singolo soggetto le serie speciali per collezionisti, ivi indicate;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

Il limite quantitativo entro il quale la Zecca può fornire ad enti, associazioni e privati le serie speciali per collezionisti, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, è stabilito in tre mila serie.

Il numero delle predette serie e quello delle monete d'argento da L. 1000 da inserire in esse sono stabiliti in unmilioneundicimila.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *aprile* 1971
*Registro n.* 15 *Tesoro, foglio n.* 11.

**(4224)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1971.

**Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della Regione sarda.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 0308 in data 5 febbraio 1971 con la quale l'on. Antonio Giagu De Martini, eletto Presidente della Regione sarda, comunica di essere stato designato a membro effettivo della commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'on. Lucio Abis, già Presidente della Regione sarda, con l'on. Antonio Giagu De Martini;

Decreta:

L'on. Antonio Giagu De Martini è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione sarda, in sostituzione dell'on Lucio Abis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1971

*Il Ministro*: GIOLITTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *marzo* 1971
*Registro n.* 11 *Tesoro, foglio n.* 335

**(4053)**

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

**Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della Regione sarda.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 0308 in data 5 febbraio 1971 con la quale il Presidente della Regione sarda comunica che è stato designato l'on. Giuseppe Masia quale rappresentante in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, in qualità di membro supplente, della commissione consultiva interregionale l'on. Giuseppe Masia;

Decreta:

*Articolo unico*

L'on. Giuseppe Masia è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione sarda.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1971

*Il Ministro*: GIOLITTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971*
*Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 334*

(4052)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

**Approvazione del piano territoriale paesistico di Procida.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1956, n. 97, con il quale l'intero territorio dell'isola di Procida veniva assoggettato alle disposizioni della citata legge n. 1497 del 1939, e considerata l'opportunità di sottoporre il territorio medesimo alle normative di un piano territoriale paesistico;

Visto il progetto di piano territoriale paesistico allo uopo redatto dalla soprintendenza ai monumenti della Campania;

Considerato che il progetto medesimo è stato pubblicato a cura del comune interessato mediante affissione all'albo comunale e contemporaneo deposito nella segreteria per un periodo di mesi tre;

Viste le opposizioni prodotte dagli interessati nei confronti del sopracitato progetto di piano;

Considerato che a norma dell'art. 24 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il progetto di piano territoriale paesistico è stato sottoposto all'esame della apposita commissione all'uopo istituita ai sensi del precitato articolo 24 del regolamento;

Considerato che la commissione medesima, esaminato il piano, ha ritenuto di proporre che esso sia modificato nei termini di cui agli schemi di elaborato grafico e di regolamento allegati alla relazione stessa;

Ritenuto che il piano territoriale paesistico dell'isola di Procida così modificato, appare idoneo a raggiungere i fini previsti dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

E' approvato il piano territoriale paesistico dell'intero territorio dell'isola di Procida nella redazione di cui all'elaborato grafico ed alle norme di regolamento allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MISASI

*Il Ministro per la marina mercantile*
MANNIRONI

(4004)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1971.

**Nuova circoscrizione territoriale degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria nella Repubblica federale di Germania.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Constatata la necessità di ristrutturare le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria nella Repubblica federale di Germania;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Amburgo è così stabilita:

Amburgo, Schleswig-Holstein, Brema e Bassa Sassonia (esclusi i distretti di Braunschweig, Hannover, Hildesheim ed i centri di Celle e Wolfsburg).

La circoscrizione dell'ufficio consolare di 2ª categoria dipendente dal consolato generale in Amburgo è così stabilita:

vice consolato di 2ª categoria in Brema: Brema e Bremenhaven.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Berlino è così stabilita:

la città di Berlino.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Colonia è così stabilita:

il Land Nordreno-Westfalia, ad eccezione della città di Bonn-Bad Godesberg, ed i distretti di Münster, Detmold e Arnsberg.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 1ª categoria a Dortmund, dipendente dal consolato generale a Colonia, è così stabilita:

i distretti di Münster, Detmold e Arnsberg nel Land Nordreno-Westfalia, esclusi i circondari di Altena, Brilon, Meschede, Olpe, Siegen, Wittgenstein.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Francoforte sul Meno è così stabilita:

il Land Assia e il Land Renania-Palatinato.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Hannover è così stabilita:

i distretti di Braunschweig, Hannover, Hildesheim e la città di Celle.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Wolfsburg, dipendente dal consolato in Hannover, è così stabilita:

la città di Wolfsburg.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Monaco di Baviera è così stabilita:

il Land di Baviera, esclusi i distretti della Franconia centrale (Ansbach), inferiore (Würzburg) e superiore (Bayreuth).

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 1ª categoria a Norimberga, dipendente dal consolato generale a Monaco di Baviera, è così stabilita:

i distretti della Franconia centrale (Ansbach), inferiore (Würzburg) e superiore (Bayreuth) del Land Baviera.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria a Saarbrüchen è così stabilita:

il Land Saar.

Art. 8.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Stoccarda è così stabilita:

il Land Baden-Württemberg escluso il distretto di Baden del sud.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 1ª categoria a Friburgo, dipendente dal consolato generale a Stoccarda, è così stabilita:

il distretto del Baden del sud.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Mannheim, dipendente dal consolato generale di Stoccarda, è così stabilita:

la città di Mannheim.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

*Il Ministro*: Moro

**(4087)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1971 il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.919.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4215)**

**Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1971 il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(4216)**

**Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1971 il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4217)**

**Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1971 il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4218)**

**Autorizzazione al comune di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1971 il comune di Tenna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4219)**

**Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1971 il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.827.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(4220)**

**Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1971 il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.179.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4221)**

### Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1971 il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 107.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4222)

### Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1971 il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 104.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo, suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4223)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 Mod. 25-A D.P. — Data: 20 febbraio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Putti Italia ved. Gnagni — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 aprile 1971

(4187)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

### Corso dei cambi del 3 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 621,10 | 622,10 | 622,13 | 622,175 | 622,13 | 622,15 | 622,15 | 622,175 | 622,17 | 622,12 |
| Dollaro canadese | 616,85 | 616,80 | 617 — | 616,85 | 616,20 | 616,70 | 616,60 | 616,85 | 616,85 | 616,80 |
| Franco svizzero | 144,82 | 144,80 | 144,87 | 144,83 | 144,85 | 144,83 | 144,825 | 144,83 | 144,83 | 144,80 |
| Corona danese | 83 — | 83 — | 83 — | 83 — | 83 — | 83 — | 83 — | 83 — | 83 — | 83 — |
| Corona norvegese | 87,25 | 87,25 | 87,28 | 87,27 | 87,30 | 87,28 | 87,27 | 87,27 | 87,27 | 87,25 |
| Corona svedese | 120,56 | 120,55 | 120,55 | 120,57 | 120,50 | 120,56 | 120,565 | 120,57 | 120,57 | 120,55 |
| Fiorino olandese | 173,13 | 173,05 | 173,10 | 173,15 | 173,10 | 173,15 | 173,13 | 173,15 | 173,15 | 173,02 |
| Franco belga | 12,53 | 12,536 | 12,54 | 12,5365 | 12,54 | 12,53 | 12,537 | 12,5365 | 12,53 | 12,53 |
| Franco francese | 112,84 | 112,83 | 112,91 | 112,865 | 112,85 | 112,87 | 112,865 | 112,865 | 112,86 | 112,83 |
| Lira sterlina | 1505,15 | 1505,10 | 1505,60 | 1505,40 | 1505,25 | 1505,35 | 1505,30 | 1505,40 | 1505,40 | 1505,05 |
| Marco germanico | 171,27 | 171,30 | 171,38 | 171,35 | 171,30 | 171,33 | 171,34 | 171,35 | 171,35 | 171,30 |
| Scellino austriaco | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,101 | 24,15 | 24,10 | 24,09875 | 24,101 | 24,10 | 24,10 |
| Escudo portoghese | 21,83 | 21,85 | 21,875 | 21,84 | 21,90 | 21,83 | 21,835 | 21,84 | 21,84 | 21,85 |
| Peseta spagnola | 8,94 | 8,94 | 8,945 | 8,943 | 8,95 | 8,94 | 8,9435 | 8,943 | 8,94 | 8,94 |

### Media dei titoli del 3 maggio 1971

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 92,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,525 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 83,125 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,325 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,25 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94,525 |
| » 5 % (Beni esteri) | 91,70 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,50 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 92,45 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 91,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,925 |
| » » » 5,50 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,775 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 98,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 96,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 94,375 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 94,40 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 94,075 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 94,05 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 3 maggio 1971

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 622,162 |
| Dollaro canadese | 616,725 |
| Franco svizzero | 144,827 |
| Corona danese | 83 — |
| Corona norvegese | 87,27 |
| Corona svedese | 120,567 |
| Fiorino olandese | 173,14 |
| Franco belga | 12,537 |
| Franco francese | 112,865 |
| Lira sterlina | 1505,535 |
| Marco germanico | 171,345 |
| Scellino austriaco | 24,10 |
| Escudo portoghese | 21,837 |
| Peseta spagnola | 8,943 |

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 233, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Eber Babini, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale, avverso la negata retrodatazione della nomina in ruolo prevista dalle leggi 13 marzo 1958, n. 165 e 16 gennaio 1960, n. 727.

**(4169)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22, foglio n. 86, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 14 marzo 1968 dalla prof.ssa Gabriella Faricelli, avverso il provvedimento 28 dicembre 1967, n. 15702, con il quale il provveditore agli studi di Pescara, in accoglimento del ricorso gerarchico dell'insegnante Carusi Marina, ha disposto la revoca della nomina per due ore settimanali di educazione artistica conferita alla ricorrente dal preside della scuola media « D. Tinozzi » di Pescara, per l'anno scolastico 1967-68.

**(4170)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22, foglio n. 189, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 dicembre 1967 dalla professoressa Spedicato Minzoni Anna Maria, avverso la decisione n. 17260 del 20 luglio 1967 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante in provincia di Lecce, ha in parte accolto ed in parte respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro l'erronea attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie.

**(4171)**

## Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Clorinda Pilia, nata a Sadali (Nuoro) il 18 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 10 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4156)**

La dott.ssa Viviana Viviani in Manfredi, nata a Viareggio (Lucca) il 27 giugno 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 17 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4157)**

La dott.ssa Maria Meldini in Serafini, nata a Rimini il 24 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Roma il 15 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4158)**

La dott.ssa Vincenza Minieri, nata a Nola (Napoli) il 15 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Istituto universitario « Suor Orsola Benincasa » di Napoli il 6 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4159)**

La dott.ssa Liliana Raggi in Granato, nata ad Ascoli Piceno il 20 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 29 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4160)**

Il dott. Luigi Battellini, nato a Caldarola (Macerata) il 16 maggio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Camerino il 13 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4161)**

Il dott. Paolo Riccardo Padovani, nato a Varese il 20 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Milano il 12 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4162)**

Il dott. Rosario Cassone, nato a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) l'11 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Messina il 10 giugno 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4163)**

La dott.ssa Giulia Caglia, nata a Vittoria il 5 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 14 marzo 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4164)**

Il dott. Antonio Del Federico, nato a Pola l'8 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Firenze il 20 febbraio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4165)**

Il dott. Francesco Paolo Del Giudice, nato a Marsala (Trapani) il 19 giugno 1933 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 10 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4166)**

La dott.ssa Gioconda Calistri, nata a Signa (Firenze) il 7 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Firenze il 15 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4167)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° febbraio 1971 al 28 febbraio 1971**

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 1/2-2-1971 | 3-2-1971 | 4-2-1971 | 5-2-1971 | 6/8-2-1971 | 9-2-1971 | 10/11-2-1971 | 12/15-2-1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 02,05 08,12 | Frumento tenero e frumento segalato | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 |
| 10.01-B | 15,18 | Frumento duro | 35.175,00 (*a*) | 35.175,00 (*a*) | 35.175,00 (*a*) | 36.362,50 (*a*) | 36.362,50 (*a*) | 36.362,50 (*a*) | 36.831,25 (*a*) | 36.831,25 (*a*) |
| 10.02 | 01,04 | Segala | 23.893,75 | 23.893,75 | 23.893,75 | 23.893,75 | 23.893,75 | 23.893,75 | 23.893,75 | 23.893,75 |
| 10.03 | 01,04 | Orzo | 14.431,25 (*b*) | 15.243,75 (*b*) | 16.056,25 (*b*) | 16.056,25 (*b*) | 16.056,25 (*b*) | 15.431,25 (*b*) | 15.431,25 (*b*) | 15.431,25 (*b*) |
| 10.04 | 01,04 | Avena | 13.187,50 (*b*) | 13.187,50 (*b*) | 13.187,50 (*b*) | 13.187,50 (*b*) | 14.593,75 (*b*) | 14.593,75 (*b*) | 14.593,75 (*b*) | 15.062,50 (*b*) |
| 10.05-A | 01 | Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*) | 16.212,50 (*b*) | 16.212,50 (*b*) | 16.212,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) |
| 10.05-B | 04 | Granturco altro | 16.212,50 (*b*) | 16.212,50 (*b*) | 16.212,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) | 16.587,50 (*b*) |
| 10.07-A | 01 | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-B | 04 | Miglio | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) |
| 10.07-C | 11 | Sorgo | 18.112,50 (*b*) | 18.112,50 (*b*) | 18.550,00 (*b*) | 18.550,00 (*b*) | 18.081,25 (*b*) | 18.081,25 (*b*) | 17.612,50 (*b*) | 17.612,50 (*b*) |
| 10.07-D | 15,18 | Altri cereali | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | 02 | Farine di frumento o di frumento segalato | 33.562,50 | 33.562,50 | 33.562,50 | 33.562,50 | 33.562,50 | 33.562,50 | 33.562,50 | 33.562,50 |
| 11.01-B | 05 | Farine di segala | 39.968,75 | 39.968,75 | 39.968,75 | 39.968,75 | 39.968,75 | 39.968,75 | 39.968,75 | 39.968,75 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | | |
| ex 11.02-A | 002 | - di frumento duro | 60.562,50 | 60.950,00 | 60.950,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 63.125,00 | 63.125,00 |
| ex 11.02-A | 005 | - di frumento tenero | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 16-2-1971 | 17-2-1971 | 18-2-1971 | 19/22-2-1971 | 23/24-2-1971 | 25/26-2-1971 | 27/28-2-1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01-A | 02,05 08,12 | Frumento tenero e frumento segalato | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 | 31.925,00 |
| 11.01-B | 15,18 | Frumento duro | 36.831,25 (*a*) | 36.831,25 (*a*) | 36.831,25 (*a*) | 36.831,25 (*a*) | 36.831,25 (*a*) | 36.831,25 (*a*) | 36.831,25 (*a*) |
| 10.02 | 01,04 | Segala | 23.893,75 | 23.893,75 | 24.518,75 | 24.518,75 | 25.143,75 | 25.143,75 | 24.143,75 |
| 10.03 | 01,04 | Orzo | 14.493,75 (*b*) | 14.493,75 (*b*) | 14.493,75 (*b*) | 14.493,75 (*b*) | 14.493,75 (*b*) | 14.493,75 (*b*) | 15.181,25 (*b*) |
| 10.04 | 01,04 | Avena | 15.062,50 (*b*) | 15.062,50 (*b*) | 15.843,75 (*b*) | 16.468,75 (*b*) | 16.468,75 (*b*) | 16.468,75 (*b*) | 14.906,25 (*b*) |
| 10.05-A | 01 | Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*) | 16.962,50 (*b*) | 16.962,50 (*b*) | 16.962,50 (*b*) | 17.462,50 (*b*) | 17.462,50 (*b*) | 17.462,50 (*b*) | 17.462,50 (*b*) |
| 10.05-A | 04 | Granturco altro | 16.962,50 (*b*) | 16.962,50 (*b*) | 16.962,50 (*b*) | 17.462,50 (*b*) | 17.462,50 (*b*) | 17,462,50 (*b*) | 17.462,50 (*b*) |
| 10.07-A | 01 | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-B | 04 | Miglio | zero (*b*) | zero (*b*) | 1.425,00 (*b*) | 2.050,00 (*b*) | 5.800,00 (*b*) | 5.800,00 (*b*) | 5.800,00 (*b*) |
| 10.07-C | 11 | Sorgo | 17.612,50 (*b*) | 17.612,50 (*b*) | 18.237,50 (*b*) | 18.237,50 (*b*) | 18.237,50 (*b*) | 19.175,00 (*b*) | 20.268,75 (*b*) |
| 10.07-D | 15,18 | Altri cereali | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | 02 | Farine di frumento o di frumento segalato | 33.562,50 | 31.312,50 | 31.312,50 | 31.312,50 | 31.312,50 | 31.312,50 | 31.312,50 |
| 11.01-B | 05 | Farine di segala | 39.968,75 | 40.406,25 | 40.843,75 | 40.843,75 | 41.718,75 | 41.718,75 | 41.718,75 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | |
| ex 11.02-A | 002 | - di frumento duro | 63.125,00 | 63.125,00 | 63.125,00 | 63.125,00 | 63.125,00 | 63.125,00 | 63.125,00 |
| ex 11.02-A | 005 | - di frumento tenero | 35.850,00 | 33.425,00 | 33.425,00 | 33.425,00 | 33.425,00 | 33.425,00 | 33.425,00 |

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

**(3405)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Gorgona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177 concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Gorgona;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Gorgona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

*a*) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

*b*) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

*c*) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

*d*) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

*e*) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*f*) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsto dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *aprile* 1971
*Registro n.* 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 147.

---

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale - presso la Corte d'appello di Firenze.*

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . . . . provincia di . . . . . . . . in via . . . . . . . . . . Cap. . . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Gorgona indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 5 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . . . . . il giorno . . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'università di . . . . . . . . . . . . nell'anno . . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . . . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . . . . . . . . . . ;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . . . . . .

Data . . . .

Firma . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(4092)**

---

**Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Forlì**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177 concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Forlì.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

*a*) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

*b*) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

*c*) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

*d*) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

*e*) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*f*) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e

per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presla quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsto dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *aprile* 1971
*Registro n.* 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 144.

---

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bologna.*

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . . . . provincia di . . . . . . . . in via . . . . . . . . . . Cap. . . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Forlì indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 5 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'università di nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, e la seguente . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . ,

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

Firma . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(4093)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso per esami a trecentosessantadue posti di operatore in prova negli uffici locali ed agenzie (U.L.A.) del personale dell'esercizio per gli uffici locali, conferibili nelle regioni dell'Italia settentrionale nonchè in Toscana e in Sardegna.**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 9 agosto 1967;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1505 del 3 agosto 1968;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali P.T. di cui alla tabella XXIII (articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), tenuto conto dei collocamenti a riposo d'ufficio che avverranno dal 1° aprile 1971 al 31 marzo 1972 e dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire un pubblico concorso a trecentosessantadue posti di operatore U.L.A. in prova;

Decreta:

Art. 1.

*Bando di concorso*

E' bandito un pubblico concorso per esami a trecentosessantadue posti di operatore U.L.A. in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII, art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) conferibili, nelle regioni dell'Italia settentrionale nonchè in Toscana e in Sardegna.

Un quinto dei suddetti posti e precisamente settantadue è riservato al personale degli uffici locali ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

*a*) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, o titolo equipollente;

*b*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*c*) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

*d*) idoneità fisica all'impiego;

*e*) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

*f*) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia, successivamente, intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei

casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni quaranta;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università, o istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 10 agosto 1950, n. 648.

*b*) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

*a*) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico od aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

*b*) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Oltre agli invalidi di cui all'ultimo comma della lettera *a*) del punto 7) del presente articolo non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti, o dispensati, dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono altresì, partecipare al concorso, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

### Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione 1ª - Sezione 2ª, via Guglielmo Massaia n. 31 - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potranno presentare la domanda, nel suddetto termine di giorni trenta, alle direzioni centrali o provinciali da cui dipendono.

Dette direzioni, dopo aver apposto sulla domanda il bollo a data all'atto della ricezione, ne cureranno l'immediato inoltro alla Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione 1ª, Sezione 2ª, via Guglielmo Massaia n. 31 - Roma.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

*f*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data in cui è stato conseguito;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'amministrazione statale dalla quale, eventualmente, dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*l*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali di cui al precedente art. 1.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

*Data dei requisiti*

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

*Esclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice verrà nominata con decreto ministeriale.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, anche estranei all'Amministrazione per l'espletamento della prova pratica.

Art. 7.

*Diario degli esami*

La prova scritta di cui al successivo art. 8 avrà luogo il giorno 29 dicembre 1971 alle ore nove nelle sedi appresso indicate:

1. *Alessandria*, per i candidati delle province di Alessandria e di Asti.
2. *Novara*, per i candidati delle province di Novara e di Vercelli.
3. *Torino*, per i candidati delle province di Torino, di Aosta e di Cuneo.
4. *Brescia*, per i candidati della provincia di Brescia.
5. *Como*, per i candidati delle province di Como, di Sondrio e di Varese.
6. *Mantova*, per i candidati delle province di Mantova e di Cremona.
7. *Milano*, per i candidati delle province di Milano, di Bergamo e di Pavia.
8. *Trento*, per i candidati delle province di Trento e di Bolzano.
9. *Padova*, per i candidati della provincia di Padova.
10. *Rovigo*, per i candidati della provincia di Rovigo.
11. *Venezia*, per i candidati della provincia di Venezia.
12. *Verona*, per i candidati della provincia di Verona.
13. *Vicenza*, per i candidati della provincia di Vicenza.
14. *Treviso*, per i candidati della provincia di Treviso e di Belluno.
15. *Udine*, per i candidati delle province di Udine, di Gorizia, di Trieste e di Pordenone.
16. *Genova*, per i candidati delle province di Genova, di Imperia e di Savona.
17. *La Spezia*, per i candidati della provincia di La Spezia.
18. *Bologna*, per i candidati delle province di Bologna e di Ferrara.
19. *Modena*, per i candidati della provincia di Modena.
20. *Forlì*, per i candidati delle province di Forlì e di Ravenna.
21. *Parma*, per i candidati delle province di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.
22. *Firenze*, per i candidati delle province di Firenze, di Arezzo, di Pistoia e di Siena.
23. *Pisa*, per i candidati delle province di Pisa, di Livorno e di Grosseto.
24. *Lucca*, per i candidati delle province di Lucca e di Massa Carrara.
25. *Perugia*, per i candidati delle province di Perugia e di Terni.
26. *Ancona*, per i candidati delle province di Ancona e di Pesaro.
27. *Macerata*, per i candidati della provincia di Macerata.
28. *Roma*, per i candidati della provincia di Roma.
29. *Latina*, per i candidati delle province di Latina e di Frosinone.
30. *Viterbo*, per i candidati delle province di Viterbo e di Rieti.
31. *Campobasso*, per i candidati delle province di Campobasso e Isernia.
32. *Chieti*, per i candidati della provincia di Chieti.
33. *L'Aquila*, per i candidati della provincia di L'Aquila.
34. *Pescara*, per i candidati della provincia di Pescara.
35. *Teramo*, per i candidati delle province di Teramo e di Ascoli Piceno.
36. *Avellino*, per i candidati della provincia di Avellino.
37. *Benevento*, per i candidati della provincia di Benevento.
38. *Caserta*, per i candidati della provincia di Caserta.
39. *Napoli*, per i candidati della provincia di Napoli.
40. *Salerno*, per i candidati della provincia di Salerno.
41. *Potenza*, per i candidati delle province di Potenza e di Matera.
42. *Bari*, per i candidati della provincia di Bari.
43. *Foggia*, per i candidati della provincia di Foggia.
44. *Taranto*, per i candidati della provincia di Taranto.
45. *Lecce*, per i candidati delle province di Lecce e di Brindisi.
46. *Catanzaro*, per i candidati della provincia di Catanzaro.
47. *Cosenza*, per i candidati della provincia di Cosenza.
48. *Reggio Calabria*, per i candidati della provincia di Reggio Calabria.
49. *Agrigento*, per i candidati della provincia di Agrigento.
50. *Catania*, per i candidati delle province di Catania, di Caltanissetta e di Enna.
51. *Messina*, per i candidati della provincia di Messina.
52. *Palermo*, per i candidati della provincia di Palermo.
53. *Siracusa*, per i candidati delle province di Siracusa e di Ragusa.
54. *Trapani*, per i candidati della provincia di Trapani.
55. *Cagliari*, per i candidati delle province di Cagliari e di Nuoro.
56. *Sassari*, per i candidati della provincia di Sassari.

I candidati di ciascuna provincia conosceranno il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova scritta attraverso apposito avviso che verrà affisso presso gli uffici postali almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avrà luogo la prova scritta non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta ai candidati al riguardo.

I candidati prima dell'inizio delle prove d'esame (scritta, pratica e colloquio), dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

*a*) carta di identità;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticàta dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione; con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale, alla prova pratica obbligatoria, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 8.

*Programma - Votazione*

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato B), delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta di cultura generale;

2) un colloquio;

3) una prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Art. 9.

*Titoli preferenziali*

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia ed il colloquio, debbono inviare con raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione 1ª - Sezione 2ª, via Guglielmo Massaia n. 31 - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

*a*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

*c*) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*d*) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

*e*) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo del prefetto della provincia di residenza;

*f*) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

*g*) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

*h*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

*i*) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla compeetente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

*l*) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*m*) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

*n*) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

*o*) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*p*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale, mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

*q*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

*r*) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*s*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*t*) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

*u*) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

*v*) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

### Art. 10.

*Graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei*

La graduatoria di merito, verrà formata secondo l'ordine dei punti delle votazioni complessive.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate tenuto conto delle preferenze e delle riserve dei posti, previsto dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini, in quanto applicabili.

Le graduatorie predette verranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

### Art. 11.

*Posti conferibili*

I posti messi a concorso con il presente bando verranno conferiti ai vincitori man mano che si renderanno vacanti.

Dopo la nomina dei vincitori, i posti eventualmente disponibili o che si renderanno tali, a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, potranno essere conferiti agli idonei del presente concorso seguendo strettamente l'ordine di graduatoria, fatta eccezione di quelli che si renderanno vacanti per collocamento a riposo d'ufficio dopo il 31 marzo 1972 e di quelli riservati ad altri aventi titolo.

### Art. 12.

*Documentazione di rito*

I vincitori e gli idonei del presente concorso che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni - Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione 1ª - Sezione 2ª, via Guglielmo Massaia n. 31 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la

precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) Documento militare:

I. Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II. Per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

III. Per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

IV. Per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

*a*) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

*b*) se assegnati alle liste di leva marittima; certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

### Art. 13.

*Documentazioni ridotte e supplementari*

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t*) del precedente art. 9, ove non sia già stata trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare - nel ripetuto termine di giorni quarantacinque - soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - **Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione 1ª - Sezione 2ª**, via Guglielmo Massaia n. 31 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

*Periodo di prova e nomina in ruolo*

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore U.L.A. e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi previste dal precedente art. 1, e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno conseguire trasferimenti dalla sede di servizio loro assegnata se non siano trascorsi cinque anni dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali P. T., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Roma, addì 19 aprile 1971

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile* 1971
*Registro n.* 21 *Poste e telecom., foglio n.* 230

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione da inviarsi su carta da bollo da L. 500

*Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione 1ª* - Via Guglielmo Massaia n. 31 - 00100 Roma

Il sottoscritto (1) . . nato il . nel comune di (prov. di .) residente in via/piazza (2) n. C.A.P. . . comune . . (provincia di . ), chiede di essere ammesso al concorso per esami a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni indetto con decreto ministeriale ULA/A/9118.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè . (3);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (4);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (5);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . il . . ,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (6);

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) (7) .

Data .

Firma .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome del marito quindi il nome seguito dal cognome da nubile.

(2) Ogni comunicazione sarà inviata nella residenza indicata.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

*Attenzione.* — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome; data di nascita; comune e provincia di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico; codice di avviamento postale; comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

---

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I. Prova scritta di cultura generale.

II. Prova pratica di dattilografia. Tale prova consisterà, nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III. Colloquio, che verterà sulle seguenti materie:

*a*) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

*b*) Elementi di geografia fisica e politica della Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

*c*) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

*d*) Nozioni generali sull'organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

*e*) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

*f*) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

*Il Ministro*: Bosco

**(4084)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Diario della prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli per la cattedra di meccanica razionale.**

La prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli per la cattedra di meccanica razionale, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 del 7 ottobre 1970 avrà luogo il giorno 25 maggio 1971, alle ore 9,30, presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

**(4100)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

**Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente provvedimento n. 3224 del 7 novembre 1970, con il quale ha nominato la commissione esaminatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia;

Considerato che uno dei membri nominati, il prof. Raffaele De Blasi, con lettera indirizzata a questo ufficio ha dichiarato di non potere accettare l'incarico conferito e che altrettanto hanno fatto gli altri due docenti designati dall'ordine dei medici di Perugia ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto;

Viste le nuove designazioni fatte dall'ordine dei medici di Perugia;

Decreta:

Fermo restando quanto altro disposto con il sopracitato provvedimento n 3224 del 7 novembre 1970, il prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Perugia, e nominato componente della commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del prof. Raffaele De Blasi, dimissionario.

La commissione stessa, avrà sede presso l'istituto di igiene dell'Università di Perugia. Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Perugia.

Perugia, addì 13 aprile 1971

*Il medico provinciale*: MARCECA

(3962)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4277 del 4 luglio 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Napoli al 30 novembre 1968 (comune di Pozzuoli);

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 5580 del 22 dicembre 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Muto Gennaro . . . . . punti 84,890 su 120
2. Paladino Ettore . . . . » 71,017 »
3. Gaggiano Michelarcangelo . . » 70,727 »
4. Cimorelli Eduardo . . . . » 66,420 »
5. Fedele Gaetano . . . . . » 63,012 »
6. Meriano Aldo . . . . . » 62,597 »
7. Terracciano Mario . . . . » 62,304 »
8. Daniele Claudio . . . . . » 62,140 »
9. De Pascale Carlo . . . . » 60,001 »
10. Lista Nicola . . . . . » 46,865 »
11. Terranova Giuseppe . . . . » 44,760 »
12. Calitri Vito . . . . . . » 43,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 13 aprile 1971

*Il veterinario provinciale*: MEMOLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1536 del 13 aprile 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Napoli al 30 novembre 1968 nel comune di Pozzuoli;

Visto che il candidato risultato primo nella graduatoria ha espressamente indicato di concorrere per la sede di Pozzuoli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la sede di Pozzuoli:

Muto Gennaro, nato a Casoria il 24 maggio 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 14 aprile 1971

*Il veterinario provinciale*: MEMOLA

(3961)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.